

## COMMISSIONE XI

# AGRICOLTURA E FORESTE

22.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

### INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
MENGOZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura (2907) . . . . .	233
PRESIDENTE . . . . .	233, 234, 236, 237
CIAFFI, <i>Relatore</i> . . . . .	233, 236
CRISTOFORI . . . . .	235
GESSI NIVES . . . . .	235
IOZZELLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	236
MENGOZZI . . . . .	236
OGNIBENE . . . . .	234, 235, 236, 237
PREARO . . . . .	235
STELLA . . . . .	235
 <b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	237

**La seduta comincia alle 17,10.**

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Mengozzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura (2907).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mengozzi, Della Briotta,

Averardi, Gunnella, Bottari, Ceruti, Ciaffi, Colleselli, Cristofori, Imperiale, Prearo, Sangalli, Schiavon, Speranza, Stella, Traversa, Valeggiani: « Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura ».

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAFFI, *Relatore*. Il « piano verde » n. 1 prevedeva, all'articolo 20, insieme con agevolazioni per la costruzione di impianti cooperativi, la concessione di sussidi in conto capitale e di mutui integrativi a tasso agevolato per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione e la lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Il « piano verde » n. 2 ha sostituito tale dizione con la seguente: « per la realizzazione da parte di cooperative e di loro consorzi... ». La parola « realizzazione » è stata intesa nel senso di escludere dalle agevolazioni le operazioni di acquisto degli impianti sopra indicati da parte di cooperative e di loro consorzi. È invece viva l'esigenza di garantire alle cooperative la possibilità di rilevare impianti ed attrezzature per la raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. La proposta di legge al nostro esame permette alle cooperative o a loro consorzi ed agli stessi enti di sviluppo di usufruire di agevolazioni anche per l'acquisto degli impianti.

Il secondo « piano verde » ha esaurito i suoi fondi ma con il « decretone » è stato rifinanziato il suo articolo 9; la proposta di

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 29 APRILE 1971

legge ha perciò una sua attualità e può sancire un principio da riprodurre in progetti di legge successivi sull'argomento.

Ritengo che eventuali obiezioni relative alla possibilità di strumentalizzazione di questo articolo a fini speculativi debbano cedere il posto alla primaria esigenza di agevolare le cooperative.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**OGNIBENE.** Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento. Noi riteniamo che sia opportuno ripristinare la facoltà delle cooperative, di loro consorzi e degli enti di sviluppo di acquistare, oltre che di costruire *ex novo*, impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Infatti, in primo luogo ci sembra che emerga con evidenza la necessità di evitare investimenti ripetitivi data la possibilità di utilizzare impianti già esistenti, efficienti e funzionali. Se poi teniamo conto del modo in cui sono stati programmati — anzi: del modo in cui non sono stati programmati — gli impianti collettivi in agricoltura in questi ultimi anni ci accorgiamo che l'accettazione delle richieste, in base al « piano verde », per la costruzione di questi impianti ed anche la iniziativa privata hanno creato notevoli squilibri nella realtà agricola italiana.

Quindi ci si trova talvolta di fronte a iniziative private che mancano di qualsiasi consistenza e validità e che tuttavia vengono ugualmente poste in essere. È evidente che, in questa situazione, procedere alla realizzazione — nelle stesse zone — di nuovi impianti con caratteristiche analoghe rispetto a quelli già esistenti, costituirebbe uno spreco (o quanto meno un impiego non corretto) di pubblico denaro.

Certamente noi ci rendiamo conto che lo strumento definito attraverso la proposta di legge in discussione può costituire un'arma a doppio taglio, cioè si può prestare — mi sembra che in alcuni ambienti questa osservazione sia stata già avanzata — a operazioni non sufficientemente chiare e giustificate, forse addirittura a operazioni speculative, e comunque tali da favorire l'investimento di denaro pubblico per rilevare impianti ed attrezzature che invece dovrebbero rimanere esclusi dal finanziamento statale.

Ma qui, indubbiamente, il discorso si sposta in un altro campo, che riguarda il meccanismo che deve essere utilizzato per l'inter-

vento pubblico in agricoltura, in particolare per quanto riguarda il caso specifico del finanziamento degli impianti collettivi. Se infatti decidiamo di rimanere legati all'attuale impostazione prevista dal « piano verde », che domanda in ultima analisi ad una commissione ministeriale, formata in prevalenza da direttori generali, la facoltà di ammettere o respingere le richieste di finanziamento, allora fatalmente si potrà incorrere — come è accaduto in passato — in incongruenze ed anche in errori. Ma voglio far rilevare che questa « leggina » interviene in un momento in cui tutta la strumentazione dell'intervento pubblico è in discussione, e deve essere rivista alla luce della nuova realtà regionale. Se, allora, questo provvedimento verrà utilizzato con la volontà, reale ed immediata, di collocare le iniziative economiche prese in esame in una visione zonale; se si farà ricorso al criterio di operare sulla base di una programmazione che renda partecipi delle scelte fondamentali le categorie e le organizzazioni interessate; se si darà spazio all'azione delle regioni, almeno con una iniziale facoltà di controllo, in attesa di un più organico intervento di questi enti sulla base delle leggi che assegneranno loro le attribuzioni già previste dalla Costituzione, in questo caso anche la possibilità dell'acquisizione di impianti e stabilimenti già esistenti potrà essere utilizzata in modo più razionale e più adeguato alle esigenze.

In sostanza, quindi, noi riteniamo che sia giusto ripristinare questa facoltà, ma sottolineiamo, nel contempo, la necessità di una distribuzione dei finanziamenti pubblici che sia basata su una strumentazione nuova, che faccia perno sulla programmazione democratica ed abbia al suo centro il piano zonale: perché solo nell'ambito della zona agraria si può validamente valutare l'esigenza di realizzazione di nuovi impianti o di acquisizione di attrezzature già esistenti. In questo quadro va pertanto collocato l'intervento finanziario dello Stato.

Colgo l'occasione per illustrare il significato di un emendamento che ho presentato, a nome del mio gruppo politico, all'articolo unico della proposta di legge in esame. Con esso si propone di aggiungere, dopo le parole « cooperative e di loro consorzi », le altre « di associazioni dei produttori e di loro unioni ». In effetti, nel « piano verde » si fa riferimento — in relazione alla possibilità di fruire di finanziamenti per sopperire al fabbisogno di impianti e attrezzature — unicamente alle cooperative ed ai loro consorzi e agli enti di

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1971

sviluppo. Oggi, tuttavia, nelle campagne italiane va prendendo sviluppo un nuovo tipo di organizzazione, che è quello delle associazioni dei produttori e delle loro unioni. Ritengo pertanto che bisognerebbe estendere anche a tali associazioni i benefici previsti dal « piano verde », per diverse ragioni: innanzitutto perché già esistono associazioni di produttori costituite sotto forma di cooperative; in secondo luogo perché in alcune zone agrarie del paese — nelle quali non è ancora maturata la possibilità di dar luogo alla creazione di cooperative vere e proprie — la funzione di queste associazioni deve essere agevolata e incoraggiata. Attribuire anche ad esse la facoltà di dotarsi di impianti e attrezzature con l'ausilio finanziario pubblico, significa consentire un concretamento ed un rafforzamento di quel loro intervento sul mercato che noi tutti, io credo, auspichiamo. Le associazioni dei produttori, infatti, come risulta anche dalle proposte avanzate per lo sviluppo della politica agraria comunitaria, debbono acquisire in misura sempre maggiore poteri di regolamentazione della produzione e di intervento nei rapporti con l'industria ed il mercato.

GESSI NIVES. Vorrei ricordare il caos esistente nel settore degli ortofrutticoli, non solo per la situazione critica del mercato, ma anche per l'azione del Ministero delle partecipazioni statali la quale non si svolge sempre in modo coordinato con quella del Ministero dell'agricoltura, delle associazioni degli agricoltori e degli enti di sviluppo, creando una situazione per certi aspetti molto pesante, alla quale il provvedimento in esame non è certo in grado di ovviare. Ciò non significa che esso non presenti anche aspetti positivi. Infatti, la nostra adesione alla proposta di legge si spiega proprio tenendo presenti i fatti recentemente verificatisi in Emilia-Romagna.

Una fabbrica di succhi di frutta e simili (*ex-Lombardi*, ora *Colgate-Palmolive*) ha chiuso i battenti, e la protesta dei lavoratori si è manifestata con 109 giornate di occupazione. Da parte delle categorie interessate è stato chiesto che l'ente di sviluppo acquistasse la fabbrica: l'ente si è dichiarato disponibile, subordinatamente alla soluzione del problema del finanziamento. Questo è il nocciolo della questione.

Io cito dati concreti: ho accennato alla situazione emiliana, e potrei fare altrettanto per numerose industrie che per diverse ragioni hanno interrotto la produzione creando gravi problemi. Non è ammissibile, come è avvenuto nel 1970, che si distruggano milioni

di quintali di frutta e che moderne fabbriche vengano chiuse!

L'amministrazione dello Stato deve sapere che a monte di tutto il problema vi è una spinta nella direzione che ho indicato e, di conseguenza, deve crearsi una intesa tra il Ministero dell'agricoltura e quello delle partecipazioni statali e tra il Ministero dell'agricoltura e l'ente di sviluppo per l'Emilia.

PREARO. Vi sono impianti che si possono acquistare a prezzo ridotto. Oggi, in particolare, con la costituzione delle associazioni dei produttori può presentarsi la necessità di acquistare attrezzature per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Siamo in una fase di cambiamento in cui si stanno affermando le associazioni dei produttori. Nella zona veneta, ad esempio, fino a qualche tempo fa alle cooperative spettava solo l'8 per cento del prodotto mentre il resto spettava ai commercianti; oggi siamo giunti al 50 per cento della disponibilità dei prodotti ortofrutticoli da commerciare ed esportare.

Sono perciò d'accordo sull'emendamento del collega Ognibene che prevede, oltre alle cooperative ed ai loro consorzi, le associazioni dei produttori e le loro unioni, pur avendo delle perplessità circa il controllo sull'acquisto.

OGNIBENE. Il controllo verrà esercitato da chi concede il finanziamento.

CRISTOFORI. Desidero sottolineare la fondamentale importanza di questo ritorno al « piano verde » n. 1 e constatare che lo sviluppo delle cooperative, dei loro consorzi e delle forme associative tende verso una politica organica e programmatica. Non si può pensare ad alcun tipo di speculazione perché sono il Ministero dell'agricoltura e gli enti di sviluppo ad operare e ad esercitare con la dovuta severità i controlli stabiliti. È necessario inoltre assicurare mezzi adeguati per l'acquisto degli impianti.

Per questi motivi mi auguro che la Commissione approvi il provvedimento in esame.

STELLA. Per me un problema importante da risolvere è come rafforzare il potere contrattuale dei produttori: rinunciando a quella opera che i produttori devono svolgere nel loro campo e favorendo così coloro che si vorrebbero estromettere? Se lo spirito della modifica che si vuole apportare al progetto di

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1971

legge in esame non è questo, sono favorevole a tale modifica. Vorrei poi richiamare l'attenzione del Governo sulla esiguità degli stanziamenti rispetto ai bisogni reali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIAFFI, *Relatore*. Non posso che compiacermi del parere favorevole espresso da tutti gli oratori intervenuti nel dibattito sul provvedimento in esame.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo, rendendosi conto della validità delle argomentazioni esposte, è favorevole all'approvazione della proposta di legge e ha presentato un emendamento per limitare gli interventi per l'acquisto di impianti preesistenti al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

## ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione ».

I deputati Ognibene e Gessi Nives hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* « cooperative e di loro consorzi » *aggiungere le altre:* « associazioni dei produttori e di loro unioni ».

OGNIBENE. L'emendamento è stato già svolto nel corso del mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Iozzelli, a nome del Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al termine dell'articolo unico aggiungere le seguenti parole:*

« Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza ».

CIAFFI, *Relatore*. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

IOZZELLI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Accetto l'emendamento Ognibene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MENGOZZI. Per dichiarazione di voto non posso esimermi dall'esprimere alcune perplessità sull'emendamento del Governo, che può forse giustificarsi da un punto di vista psicologico e politico, ma non certamente sulla base di un criterio logico. Se infatti si ritiene che l'acquisizione al movimento cooperativo e associativo di impianti di trasformazione, anche dal settore industriale e commerciale, sia un fatto valido, non si dovrebbe ritenere necessario porre limiti di carattere quantitativo: anzi, si dovrebbe auspicare e perseguire l'acquisizione di tutti gli impianti che presentino caratteristiche di modernità ed efficienza.

Se, da questo punto di vista, la limitazione prevista dall'emendamento governativo non ha molta ragion d'essere, bisogna tuttavia riconoscere che esiste una preoccupazione di fondo che giustifica tale misura; e mi pare di capire che essa consista nel preconstituire un argine che consenta alla pubblica amministrazione di resistere alle pressioni esterne, e soprattutto politiche, volte alla utilizzazione dei finanziamenti per operazioni di salvataggio e per altre finalità di questo genere.

Vorrei però chiedere al Governo se fosse possibile interpretare la limitazione di cui all'emendamento in esame come operante non con rigido riferimento ad ogni singolo anno di competenza, ma sulla base di un più elastico raffronto con il periodo globale (e quindi pluriennale) di stanziamento. In tal modo sarebbe possibile eventualmente, in sede di utilizzazione dei residui tener conto delle

## V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1971

disponibilità non erogate nell'anno precedente al fine di aumentare la quota relativa all'anno in corso.

Per quanto riguarda l'emendamento Ognibene, debbo nuovamente manifestare delle perplessità. Ritengo infatti che, proprio in seguito alla limitazione introdotta con l'emendamento governativo, non sia il caso di allargare ulteriormente il campo dei possibili beneficiari delle provvidenze stabilite dalla legge, per non correre il rischio di porre altri ostacoli al funzionamento del meccanismo in essa previsto.

OGNIBENE. Sono d'accordo con le valutazioni espresse dal collega Mengozzi a proposito dell'emendamento presentato dal Governo. Aggiungo che, proprio in base a quelle valutazioni, il mio gruppo ritiene di dover esprimere voto contrario all'emendamento medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ognibene accolto dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

A seguito degli emendamenti testé approvati, l'articolo unico della proposta di legge in discussione risulta così formulato:

## ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla diffe-

renza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente e subito votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Mengozzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura » (2907):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bardelli, Bonifazi, Bottari, Ciaffi, Colleselli, Cristofori, De Leonardis, Esposto, Gessi Nives, Giannini, Lizzero, Marras, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Prearo, Sangalli, Schiavon, Scutari, Speranza, Stella, Traversa, Truzzi e Valori.

**La seduta termina alle 17,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO